

Codice A1703A

D.D. 15 aprile 2019, n. 331

**Aggiornamento della zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa, Condove, e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.**

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/ CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 con cui è stata affidata alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Considerato che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 "Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione" con cui è stato definito lo status fitosanitario di eradicazione la zona delimitate ed è stata approvata la delimitazione della zona infestata comprendente le piante che presentano sintomi accertati di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie e della zona cuscinetto, con raggio di 2 Km oltre i confini della zona infestata.

Vista la D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 “Aggiornamento della D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Zona demarcata in provincia di Torino” con cui

- è stato specificato il divieto della movimentazione del legname e dei residui di potatura al di fuori di tutta la zona demarcata, ricadente nei comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa, Condove, relativamente alle piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

- è stato stabilito l'obbligo per i privati di tagliare i ricacci e i polloni che dovessero formarsi alla base delle piante specificate tagliate dalla Regione Piemonte durante le operazioni di eradicazione e di conferire i residui di tali tagli nell'area di raccolta individuata in Vaie.

Considerato che *Anoplophora glabripennis*, è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e che rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali.

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Piemonte, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- attualmente in Piemonte in funzione della tipologia di infestazione sono presenti due differenti aree in cui è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora glabripennis* rispettivamente in provincia di Cuneo e in provincia di Torino;
- in entrambe le aree è confermato lo status fitosanitario di eradicazione.

Preso atto che a seguito del monitoraggio svolto dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte sono state trovate nuove piante infestate nel comune di Vaie in prossimità della precedente area infestata e pertanto è necessario aggiornare la zona delimitata e le misure fitosanitarie.

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte.

Considerato che al paragrafo 2 della Sezione 1 dell'allegato III della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 si prevede che la delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata.

Preso atto che a seguito della valutazione del livello di contaminazione, della distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata, delle prove dell'insediamento, dell'applicazione delle misure di eradicazione, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte ritiene possibile eradicare l'organismo specificato nel focolaio di Vaie (TO) e pertanto ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza pari a 1 km oltre i confini della zona infestata.

Ritenuto necessario:

- sostituire le Determinazioni dirigenziali n. 902 del 10 agosto 2018 e n. 1084 del 26 ottobre 2018 sopra citate.
- definire, per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Anoplophora glabripennis*, considerata la tipologia di infestazione, una zona delimitata per il Comune di Vaie e i comuni limitrofi così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come di seguito indicato:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 100 metri ;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 1 Km oltre il confine della zona infestata;

- applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previsti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 tra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche specificate ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate;
- vietare la movimentazione al di fuori dell'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato.
- proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati (allegato III, punto 3, lettera h della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893).

Vista la D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515”.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;

Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

1. di definire lo status fitosanitario di eradicazione per la zona delimitata definita dal presente atto;
2. di approvare la delimitazione della zona infestata comprendente le piante che presentano sintomi accertati di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie e della zona cuscinetto, con raggio di 1 Km oltre i confini della zona infestata, ricadente nei Comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa,

Condove, indicate nella cartografia riportata nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

3. di applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previsti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 tra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche specificate ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate;

4. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di quattro anni dalla data del presente atto, salvo successivi aggiornamenti in base agli esiti delle indagini ufficiali;

5. di vietare l'abbattimento delle piante infestate in quanto le operazioni di abbattimento, rimozione e distruzione saranno effettuate dalla Regione Piemonte prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato;

6. di vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori della zona delimitata delle piante specificate appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

7. di vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

8. di adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

9. di adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;

10. di proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati (allegato III, punto 3, lettera h della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893).

11. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione dirigenziale, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 ed al D.Lgs. n. 214/2005.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Gli estensori:


Paola Gotta

Davide Venanzio

Il Responsabile del Settore  
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

A) Mappa della zona infestata - Vaie



B) Mappa della zona delimitata – Vaie, Sant'Antonino di Susa, Condove.

